COMUNE DI RECALE

Provincia Di Caserta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 40 DEL 01/04/2021	APPROVAZIONE SCHEMA REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

L' anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **uno** del mese di **aprile** alle ore **15.50** circa ed in prosieguo in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, nella Sede Comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

N° ORD.	COGNOME E NOME		PRESENTE	ASSENTE
1	Raffaele Porfidia	Sindaco	X	
2	Domenico Di Maio	Vice Sindaco	X	
3	Antonio Gadola	Assessore	X	
4	Giovanna Guerriero	Assessore	X	
5	Avv. Ilaria Massi	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Ugo ALLOCATI, che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, dott. Raffaele PORFIDIA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

• che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

• che l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) testualmente recita: "*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi*";

• che sono abrogati dal 01/01/2021 i capi I relativo all'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e capo II relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del decreto legislativo n. 507/93, ad esclusione degli articoli da 18 a 22 inerenti il servizio delle pubbliche affissioni la cui istituzione cessa di essere obbligatoria dal 01/12/2021, e gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446/97 oltre ad ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme regolamentari, restando ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale;

• che l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) reca la disciplina del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

VISTI

- ✓ l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: "*Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi*

pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

- ✓ l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi San Quirino – Deliberazione n. 33 del 14/12/2020 4 appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che testualmente recita: "*A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*."

CONSIDERATO CHE, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti Regolamenti e relative deliberazioni di approvazione delle tariffe:

- Regolamento disciplinante il Canone per l'occupazione aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 84 del 21/12/1998;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 4 del 22/04/2005;
- Regolamento fiera settimanale, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 25/02/1990;
- Approvazione tariffe COSAP e TOSAP anno 2020, di cui alla delibera di giunta comunale n. 81 del 28/07/2020;

PRESO ATTO CHE ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019 il canone unico patrimoniale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

VISTA la proposta di Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale

ESAMINATO lo schema di regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI

- ✓ l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

DATO ATTO

- ✓ che l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;
- ✓ con decreto del ministro dell'Interno del 13 gennaio scorso, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali, il termine di approvazione del bilancio è stato ulteriormente posticipato al 31/03/2021;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ATTESO CHE l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO NECESSARIO ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e di Canone per le Aree e Spazi Mercatali;

RITENUTO di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n.21 e successive modificato dalla L.R. n.17/2004.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile Area Polizia Municipale ed il parere di regolarità contabile del Responsabile Area Finanziaria;

VISTO il D.lgs. 267/00;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. di approvare lo schema di Regolamento inerente l' istituzione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone per le Aree e Spazi Mercatali, composto da n. 112 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di sottoporre il predetto schema di regolamento alla definitiva approvazione da parte del Consiglio, costituendo il presente atto proposta all'indirizzo dello stesso;
4. Di trasmettere il presente atto al Revisore dei Conti per acquisirne il prescritto parere in vista del successivo esame da parte del Consiglio comunale;
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

<u>SULLO SCHEMA DELLA DELIBERAZIONE SONO STATI ACQUISITI I SEGUENTI PARERI:</u>

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica il Responsabile dell'Area Vigilanza esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
(Dott.ssa Mafalda IMPROTA)

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile il Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Dott.ssa Enza Perna)

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. 267/2000 il Segretario Comunale esprime parere di conformità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Ugo Allocati)

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
(Dott. Raffaele PORFIDIA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Ugo Allocati)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 08/04/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi

Li, …….

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Ugo Allocati)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/04/2021 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c.4 del T.U. n. 267/2000)

Li, …….

IL Responsabile
(Dr. Ugo Allocati)

Il sottoscritto dott. Ugo ALLOCATI in qualità di Segretario generale del Comune di Recale attesta che la presente è copia conforme all'originale.

Recale, 08/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ugo Allocati)

COMUNE DI RECALE
Provincia di Caserta

Allegato

COMUNE DI RECALE
(Provincia di Caserta)

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Approvato con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/0000

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 1 – Disposizioni comuni
CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale
Articolo 3– Presupposto del canone
Articolo 4 -Soggetto passivo
Articolo 5- Funzionario Responsabile
Articolo 6- Tipologia degli impianti pubblicitari
Articolo 7 - Definizione dei mezzi pubblicitari
Articolo 8 - Dimensione dei cartelli pubblicitari
Articolo 9 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi
Articolo 10 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi
Articolo 11 - Preinsegne
Articolo 12 - Indicazione esercizi pubblici
Articolo 13 - Insegne pubblicitarie
Articolo 14 - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza
Articolo 15 -Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio
Articolo 16 - Targhe
Articolo 17 - Tende parasole
Articolo 18 - Bacheche
Articolo 19 - Fioriere
Articolo 20 - Stendardi o plance e tabelloni temporanei
Articolo 21 - Definizione di insegna d'esercizio
Articolo 22 - Pubblicità sui veicoli e pubblicità fonica, installazione luminarie ed addobbi
Articolo 23 - Mezzi pubblicitari vietati
Articolo 24 - Targhette di identificazione
Articolo 25 - Titolo abilitativo per l'installazione degli impianti di cui all'art. 2
Articolo 26 - Autorizzazioni temporanee
Articolo 27 - Anticipata rimozione
Articolo 28 - Divieti e limitazioni
Articolo 29 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari
Articolo 30 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti
Articolo 31 - Modalità di applicazione del canone
Articolo 32 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 33 - Dichiarazione
Articolo 34 - Pagamento del canone
Articolo 35 - Rimborsi e compensazione
Articolo 36 - Accertamento
Articolo 37 - Riduzioni
Articolo 38- Esenzioni
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Articolo 39 - Servizio delle pubbliche affissioni
Articolo 40 - Soggetti passivi
Articolo 41 - Tipologia degli impianti delle affissioni
Articolo 42 - Criteri generali
Articolo 43 - Pubblicità esterna
Articolo 44 - Ambito di applicazione
Articolo 45 - Classificazione del comune
Articolo 46 - Servizio delle pubbliche affissioni
Articolo 47 - Concessione a privati di impianti pubblicitari, di proprietà comunale e non, per affissione diretta
Articolo 48 - Categoria delle località

Articolo 49 - Diritto sulle pubbliche affissioni. Canoni e altre
Articolo 50 - Modalità delle pubbliche affissioni
Articolo 51 - Tariffe
Articolo 52 - Riduzione del diritto
Articolo 53 - Esenzione del diritto
Articolo 54 - Pagamento del diritto
Articolo 55 - Affissioni di urgenza
Articolo 56 - Spazi temporanei per affissioni
Articolo 57 - Tipologia degli impianti delle affissioni
Articolo 58 - Servizio delle pubbliche
Articolo 59 - Materiale pubblicitario abusivo
Articolo 60 - Norme di rinvio
CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Articolo 61- Disposizioni generali
Articolo 62 - Funzionario Responsabile
Articolo 63 - Tipologie di occupazioni
Articolo 64 - Occupazioni abusive
Articolo 65 - Domanda di occupazione
Articolo 66 -Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
Articolo 67- Obblighi del concessionario
Articolo 68 - Durata dell'occupazione
Articolo 69 - Titolarità della concessione o autorizzazione
Articolo 70 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
Articolo 71 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione
Articolo 72 - Rinnovo della concessione o autorizzazione
Articolo 73 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 74 - Classificazione delle strade
Articolo 75 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
Articolo 76 - Modalità di applicazione del canone
Articolo 77 - Passi carrabili
Articolo 78 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione
Articolo 79 - Soggetto passivo
Articolo 80 - Agevolazioni
Articolo 81 - Esenzioni
Articolo 82 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
Articolo 83 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
Articolo 84 - Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 85 - Rimborsi
Articolo 86 - Sanzioni
Articolo 87 - Attività di recupero
CAPO V - CANONE MERCATALE AMBULANTI E MERCATINI
Articolo 88 - Disposizioni generali
Articolo 89 - Funzionario Responsabile
Articolo 90 - Domanda di occupazione
Articolo 91 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 92 - Classificazione delle strade
Articolo 93 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
Articolo 94 - Occupazioni abusive
Articolo 95 - Soggetto passivoArticolo 96- Agevolazioni
Articolo 96 - Agevolazioni
Articolo 97- Versamento del canone per le occupazioni permanenti
Articolo 98 - Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 99 - Rimborsi

Articolo 100 - Sanzioni
Articolo 101 - Attività di recupero

CAPO VI - POSTEGGI FUORI MERCATO -- AREA PUBBLICA ADIBITA AD ATTIVITÀ AMBULANTE DI VENDITA AL DETTAGLIO

Articolo 102 - Istituzione, criteri di assegnazione e rinnovo autorizzazione
Articolo 103 - Autorizzazione e concessione di posteggio
Articolo 104 -Tariffe per la concessione di suolo pubblico e modalità di pagamento
Articolo 105 - Utilizzo del posteggio
Articolo 106 - Divieti
Articolo 107 - Disciplina degli orari
Articolo 108 - Attrezzature, dimensioni e caratteristiche
Articolo 109 - Criteri di posizionamento
Articolo 110 - Modalità d'utilizzo del posteggio e di vendita.
Articolo 111 - Criteri di Decoro
Articolo 112 - Ambiti Territoriali nei quali è vietato il commercio su aree pubbliche o che, per ragioni di pubblico interesse, la merceologia da vendere viene vincolata

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1.Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2.Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.

3.Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

CAPO II

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1.Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2.L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3– Presupposto del canone

1.Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2.Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 4 -Soggetto passivo

1.È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2.È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 5- Funzionario Responsabile

1.Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile dell'Area Vigilanza, ovvero, in mancanza, al responsabile dell'Area Tecnica.

2.In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 6- Tipologia degli impianti pubblicitari

1.Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

2.Sono soggette all'osservanza del presente regolamento tutte le installazioni di "mezzi pubblicitari" da effettuare nell'ambito del territorio comunale anche quando gli stessi siano posti all'interno della proprietà privata.

Articolo 7 - Definizione dei mezzi pubblicitari

1.E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2.Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, ne, per luce propria, ne' per luce indiretta.

3.E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminato o insieme di corpi illuminati che, diffondono luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenza naturali.

4.Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5.Si definisce "palina pubblicitaria" quel manufatto in forma bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le facciate, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici che può essere installato solo dentro i centri abitati.

6.Si definisce "cartello a libro" quel manufatto bifacciale fissato o ancorato direttamente al terreno finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici utilizzabile sulle due facciate per periodi di tempo limitato.

7.Si considera "prisma a base triangolare" quel manufatto bifacciale o trifacciale fissato o direttamente a parete o con propri supporti idonei, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici utilizzabile su tutte le facciate.

8.Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né, per luce propria né, per luce indiretta.

9.Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. Le locandine, se posizionate sul terreno, possono essere realizzate anche in materiale rigido.

10. E' da considerarsi "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

11. Si definisce "impianto di pubblicità di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale

(fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario, che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

12.E' da qualificarsi "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività, e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce diretta.

13.Nel termine generico "altri mezzi pubblicitari", sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda.

Articolo 8 - Dimensione dei cartelli pubblicitari

1.I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari se installati fuori o dentro i centri abitati non devono superare la superficie di sei metri quadrati, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di diciotto metri quadrati; se installati entro i centri abitati sono soggetti alle prescrizioni del piano generale degli impianti pubblicitari.

Gli impianti per pubblica affissione comprendono le seguenti tipologie:

- impianto di pubblicità monofacciali o bifacciali delle dimensioni 70 x 100
- impianto di pubblicità monofacciali o bifacciali delle dimensioni 100 x 140
- impianto di pubblicità monofacciali o bifacciali delle dimensioni 200 x 140
- impianto di pubblicità monofacciali o bifacciali delle dimensioni 300 x 200
- impianto di pubblicità monofacciali o bifacciali delle dimensioni 600 x 300

2.Sino all'approvazione, da parte della Giunta Comunale, del piano generale degli impianti pubblicitari nessun impianto pubblicitario concesso a ditte per le pubbliche affissioni può essere installato nel centro urbano. Nelle aree esterne al centro urbano potranno essere esaminate singole istanze e proposte alla Giunta per l'approvazione.

3.L'autorizzazione per l'istallazione dei tabelloni pubblicitari avrà la durata massima di anni tre e potrà essere rinnovata su semplice richiesta previo accertamento del rispetto di tutte le norme e gli adempimenti previsti nel presente regolamento.

Articolo 9 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi

1.I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.

2.Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3.Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione e prima della messa in esercizio, dovrà essere presentato al comune il relativo certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato.

4.I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo. L'uso del colore rosso non dovrà generare confusione con la segnaletica stradale.

5.Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota stabilita dal piano generale degli impianti pubblicitari di mt.2,20 rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale

corrispondente.

6.I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ancorati alla superficie stradale, che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli

stessi.

Articolo 10 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1.Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori e dentro i centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non

possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa che comunque provochi abbagliamento.

2.Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una

sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.

3.La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

Articolo 11 - Preinsegne

1.Le installazioni di segnaletica per indicazione a carattere commerciale, artigianale, industriale, turistico e comunque di interesse pubblico devono essere previste e realizzate sulla base delle prescrizioni del codice della strada e relativo regolamento di attuazione.

Gli impianti saranno autorizzati a condizione che lo stesso palo possa contenere anche 10 o più frecce direzionali anche se installate a cura di soggetti diversi.

2.Lungo le pubbliche vie potranno essere autorizzati esclusivamente sistemi informativi

stradali ritenuti di interesse pubblico per l'utente della strada. In tal senso dovranno essere conformi come tipo, colore, dimensioni, grafie e simboli a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 400 del 09/02/1979 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.Tutti i cartelli direzionali ricadenti in detta casistica saranno autorizzati dall'Ufficio Viabilità della Polizia locale.

4.In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riordinare la materia attraverso apposite convenzioni o modifica di quelle esistenti, prevedendo indicatori

stradali su stelo in metallo verniciato con sottostanti frecce a carattere commerciale, eliminando eventualmente quelle in contrasto per forma e collocazione, facendole sostituire con quelle prescelte dall'Amministrazione stessa.

5.In caso di installazione irregolare e/o abusiva di insegne, di preinsegne, specie se fissate sui pali destinati alla segnaletica stradale e/o di indicazione stradale, l'Amministrazione procede, senza indugio, alla rimozione della preinsegna con riserva delle sanzioni previste dal successivo art. 30.

Articolo 12 - Indicazione esercizi pubblici

1.Le indicazioni di ristoranti, bar, pizzerie, trattorie ed esercizi pubblici simili sono disciplinate dall'articolo precedente. Comunque, la suddetta segnaletica deve essere conforme alle disposizioni di cui al Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 13 - Insegne pubblicitarie

l. Si intendono quei mezzi pubblicitari posti sulla facciata di fabbricati adibiti ad attività commerciale, artigianale, di servizi, ecc., sia luminosi che non. La dimensione dell'insegna deve essere rapportata in relazione alla superficie del fabbricato o della porzione di fabbricato in cui insiste l'attività. E" di norma posta sulla facciata dove esiste la vetrina o l'ingresso della stessa, con esclusione delle finestre e dei balconi, salvo casi particolari quando non sia possibile l'inserimento dell'insegna nel contesto architettonico dell'edificio.

2.Per le insegne luminose intermittenti si applica il disposto di cui all'art. 5, comma l, del presente Regolamento.

3.Le insegne a colori dovranno di norma uniformarsi per tonalità a quelle già esistenti, salvo i casi di marchi registrati. Sono vietate le insegne a più colori, se di toni violenti e contrastanti tra loro, e tali da costituire disturbo estetico all'ambiente circostante.

4.Qualora occorra pubblicizzare attività di interesse generale la cui sede è interna e difficilmente visibile dalla strada, è consentito installare insegne a bandiera, fermo restando la necessità di raggruppare in un unico cartello indicatore i diversi tipi di attività presso la stessa area o stabile. Le insegne aventi forme irregolari saranno valutate di volta in volta tenuto conto delle esigenze di ornato. L'installazione dovrà avvenire con l'osservanza di quanto eventualmente disposto in materia dal Regolamento Edilizio Comunale, rispettandosi, in mancanza di diverse previsioni regolamentari edilizie, i seguenti limiti di sporgenza:

a. fino a ml. 4,00 di altezza sono ammesse solo in corrispondenza dei marciapiedi con sporgenza non superiore a cm. 10;

b. oltre i ml. 4,00 di altezza sono consentite, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di ml. 1,20.

Nelle vie di larghezza inferiore a ml. 6,00 è vietato ogni aggetto sull'area stradale.

Articolo 14 - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto al successivo comma 4, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

a. mt. 2,00 dal limite della carreggiata;

b. mt. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;

c. mt. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

d. mt. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

e. mt. 150 prima dei segnali di indicazione;

f. mt. 100 dopo i segnali di indicazione;

g. mt. 100 dal punto di tangente delle curve originali;

h. mt. 250 prima delle intersezioni;

i. mt. 100 dopo le intersezioni;

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo in cui viene richiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 2 mt. dalla carreggiata costruzioni fisse, muri, alberi, di altezza non inferiore a 2 mt., è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso,

ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

a. sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;

b. in corrispondenza delle intersezioni;

c. lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangente;

d. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;

e. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;

f. sui ponti e sottoponti non ferroviari;

g. sui cavalcavia e loro rampe;

h. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

3. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane, per i quali in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo quanto previsto al comma 4, è vietato in tutti i punti indicati al comma 2, ed ove consentito ai sensi del presente regolamento, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

a. mt. 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

b. mt. 30 lungo le strade locali, prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni.

Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme di cui al comma 5. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

4. Le norme di cui ai commi 1 e 3, e quella di cui al comma 2 limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o, fuori dai centri abitati, ad una distanza di mt. 3 dal limite della sede stradale, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice della strada.

5. Le distanze indicate ai commi le 3 non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a mt. 2 dal limite del manto stradale. Entro il centro abitato, il Piano Generale degli Impianti - ove esistente - fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

6. Fuori dal centro abitato può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia, di un solo cartello pubblicitario di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazione di servizio, della superficie massima di mq. 4, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione delle distanze dal limite della carreggiata.

7. Lungo le strade e in prossimità delle stesse e ammessa la posa in opera di cartelli o mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazione toponomastiche ed altre, sempre che siano rispettate le distanze minime previste dai commi 1 e 3. Nel caso in cui

ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a mq.1,00 non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari. Nei centri abitati è consentito il posizionamento di cartelli a libro ed in forma prismatica a base triangolare per un periodo non superiore a 90 giorni, continuativo o suddiviso nell'arco dell'anno solare e, in deroga alle distanze previste dal comma 3, punto a), nella quantità di uno per ogni 10 metri lineari rapportati alla lunghezza dell'immobile occupato dall'esercizio richiedente, concedibile solo in occasioni di vendite promozionali o straordinarie autorizzate dall'Ufficio Commercio. Il loro posizionamento non dovrà ostacolare la circolazione pedonale, lasciando lo spazio minimo di mt. 1,50 per la circolazione dei suddetti pedoni. In assenza di marciapiede, il posizionamento di detti cartelli a libro è autorizzato nel rispetto della distanza di mt. 1,00 dalla carreggiata.

Potrà essere autorizzato soltanto nei casi in cui non sia possibile alcuna altra forma pubblicitaria, che sia in forma mobile ed esposto soltanto all'inizio dell'orario di apertura esercizio (lo stesso ritirato all'interno a chiusura orario attività.) e che comunque dalla base al marciapiede rimanga un passaggio utile di mt. 1,50 come da Codice della Strada. Nel centro abitato è consentita la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali, come disciplinate dal Piano Impianti Pubblicitari - ove esistente - che ne determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, tenuto conto del circostante contesto storico ed architettonico e sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada.

8. I segnali orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

a. all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;

b. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Ad essi non si applica il comma 2 e le distanze di cui ai commi 1 e 3 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

9. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce, oltre che durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive agli stessi. Per le locandine e gli stendardi le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 1 e 3 si riducono rispettivamente a mt. 50 e mt. 12,50.

10. Fuori dal centro abitato è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

Entro il centro abitato è vietata la collocazione di mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi periodi di variabilità inferiore a 2 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia.

11. E' vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

12. E" consentito l'utilizzo, a fini pubblicitari temporanei, di parte o dell'intera superficie di ponteggi degli spazi privati provvisori mediante l'esposizione di messaggi pubblicitari riprodotti su teli posti a protezione dell'attività di cantiere, anche in centro storico, con durata di 6 mesi rinnovabili solamente a proseguimento della stessa attività di cantiere. In caso di sospensione o interruzione dei lavori di cantiere, non è possibile il rinnovo di tale pubblicità temporanea. La titolarità al mantenimento del cantiere dovrà essere dimostrata attraverso idoneo titolo edilizio in corso di validità.

13. Sull'intero territorio comunale, è vietata l'esposizione di striscioni pubblicitari, tranne che di breve durata per specifici eventi.

Articolo 15 -Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1.Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C (strade extraurbane secondarie) e F (strade locali), e l'1% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo B (strade extraurbane principali), sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi.

2.Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio lungo le strade di tipo D (strade urbane di scorrimento) ed F (strade locali) si applicano le disposizioni del regolamento edilizio comunale, ove regolanti la materia.

3.In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice della strada e del presente regolamento.

4, Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato.

Articolo 16 - Targhe

1.Le targhe non luminose pubblicizzanti studi professionali, uffici, enti assicurativi, laboratori, ecc... possono avere dimensione massima di cm. 30x40.

2.Nel caso di ubicazioni di più targhe, queste vanno collocate in appositi porta-targhe multiple da installare all'ingresso principale dell'edificio.

Articolo 17 - Tende parasole

1.La pubblicità effettuata a mezzo di tende parasole poste su vetrine o ingressi di attività commerciali o artigianali si intende autorizzata contestualmente all'installazione della stessa ed è soggetta alle norme previste dai regolamenti speciali.

Articolo 18 - Bacheche

1.In centro storico la pubblicità effettuata su bacheche può essere autorizzata solo presso la sede dell'ente, club, associazione o altro che non persegua scopo di lucro, su appositi spazi a ciò adibiti, purché l'attività pubblicizzata non abbia fine di lucro. In centro storico è consentita l'installazione di una bacheca per ogni sala cinematografica.

2.Fuori dal centro storico è possibile installare bacheche, con pubblicità anche di natura commerciale, in numero massimo di due per ogni attività, di cui una nelle immediate vicinanze della sede dell'attività e l'altra nel rimanente territorio comunale, ad esclusione del centro storico.

3.La superficie delle bacheche non potrà superare mq. 0,70 (1,00xO,70) in centro storico e mq. 1,00 (1,00x1 ,00) nel rimanente territorio e gli spazi interni dovranno essere usati ai soli fini informativi dell'attività svolta.

Articolo 19 - Fioriere

1. La pubblicità effettuata a mezzo fioriere o manufatti simili è autorizzata contestualmente all'installazione delle stesse in conformità al vigente regolamento edilizio, nonché ai regolamenti di occupazione suolo pubblico e di arredo urbano.

Articolo 20 - Stendardi o plance e tabelloni temporanei

1.La pubblicità mobile e temporanea e effettuata solamente in occasione di manifestazioni sportive, culturali, convegni, spettacoli ecc... Per ogni tipo di manifestazione è consentita l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

- plance o simili (stendardi) e/o tabelloni.

2.Le plance o gli stendardi dovranno avere il formato del manifesto (mt. l,40x0,70) e saranno installate lungo vie, piazze o incroci stradali nel numero indicato nella autorizzazione, che non potrà essere superiore alle 40 unità. In ogni caso non potrà essere autorizzata l'installazione di detti mezzi su supporti di pubblica utilità (es.: pali Enel, Telecom, ecc.).

3.In ogni manifesto è d'obbligo apporre una apposita freccia direzionale che indichi il percorso sulla viabilità principale fino ad arrivare al luogo della manifestazione.

I tabelloni si potranno collocare in vie, piazze o simili esterni al centro storico in un numero massimo complessivo di 5 con una superficie non superiore a mq. 6,00 cadauno.

Il tempo massimo di esposizione di plance, stendardi e tabelloni è di 15 giorni, salvo casi particolari debitamente motivati da valutare volta per volta.

Articolo 21 – Definizione di insegna d'esercizio

1.Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2.Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 22- Pubblicità sui veicoli e pubblicità fonica, pubblicità sui veicoli

l. L'apposizione sui veicoli di scritte o insegne pubblicitarie luminose purché non intermittenti e non realizzate mediante messaggi variabili, è ammessa quando i mezzi circolano entro il centro abitato, alle seguenti condizioni:

a. che siano realizzate con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;

b. che espongano messaggi di immediata percezione che non impegnino particolarmente l'attenzione dei conducenti di altri veicoli;

c. che siano resa luminosa solamente in condizioni di marcia del veicolo;

d. che il pannello abbia le dimensioni esterne di cm. 75x35 e le dimensioni utili per l'esposizione del messaggio pubblicitario siano di cm. 70x30;

e. che la superficie di esposizione sia realizzata, in misura non inferiore a 4/10, con un colore di fondo neutro;

f. che siano esclusi i colori rosso, verde e giallo;

g. che l'intensità del pannello non sia superiore a 100 wolt per metro quadrato.

2.L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata senza creare sporgenze rispetto alla superficie del veicolo. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

3.La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:

a. che non sia realizzata mediante messaggi variabili;

b. che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;

c. che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e dalle targhe almeno cm. 20, riducibili a cm. 10 sulle parti laterali;

d. che sia contenuta entro forme geometriche regolari;

e. che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre cm. 3 rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

4.La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli omologati per tale uso e rientranti nella classificazione di cui all'art. 203 (art. 54 C.d.S.) del Regolamento di attuazione del Codice della Strada alle seguenti condizioni:

a. che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;

b. che il pannello abbia le dimensioni esterne di cm. 75X35;

c. che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

5.L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

a. che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1";

b. che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a mq. 3,00;

c. che il colore bianco sia contenuto in misura non superiore ad 1/6 della superficie;

d. che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a cm. 70 dai dispositivi di segnalazione visiva;

e. che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

6. In tutti i casi di cui ai commi precedenti le scritte, i simboli c la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere: forme di disco o di triangolo; disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione; colore rosso, salvo che per la riproduzione di marchi depositati nei limiti di 1/5 della superficie utilizzata.

7.E' vietata qualunque forma di pubblicità luminosa all'interno dei veicoli;

8.La pubblicità mediante l'uso di autoveicoli e motoveicoli per uso speciale (così come definiti dall'art. 54 comma 1 lett. g del C.d.S. e dall'art. 203 comma 2 lett. q del D.P.R. 495/92 i primi; dall'art. 53 comma 1 lett. g del C.d.S. e dall'art. 200 comma 2 lett. e del D.P.R. 495/92 i secondi), ovvero a mezzo di VELE PUBBLICITARIE, potrà essere effettuata, così come previsto dalla normativa vigente, solo con veicoli in movimento o con sosta regolamentare nelle strade non interdette per non più di 48 ore, così come previsto dalla normativa vigente.

Per motivi di traffico e di inquinamento, è comunque vietata la circolazione e la sosta agli anzidetti veicoli sulle seguenti strade urbane: via Municipio , via Roma, Via Marconi, Via Salvatore; i veicoli di cui al presente comma, potranno circolare sulle innanzi dette strade, solo ed esclusivamente per pubblicizzare la candidatura a cariche pubbliche, previa autorizzazione dell'Ufficio elettorale. La stessa è consentita per tutto il periodo della campagna elettorale nei limiti previsti dal presente Regolamento e dal Codice della Strada.

PUBBLICITA FONICA:

1.La pubblicità fonica è vietata sull'intero territorio comunale, salvo l'annuncio di manifestazioni politiche, sindacali e sociali.

2.La pubblicità fonica e altresì consentita ai candidati a cariche pubbliche, previa autorizzazione dell'Ufficio elettorale. La stessa è consentita per tutto il periodo della campagna elettorale nei limiti previsti dal presente Regolamento e dal Codice della Strada.

3.Nell'intero territorio comunale, la pubblicità fonica di cui ai precedenti comma 1. e 2. del presente articolo, è consentita solo dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 20 agli utenti regolarmente autorizzati, con esclusione delle zone poste nel raggio di mt. 300 dalle Scuole. In deroga a quanto sopra, possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.

INSTALLAZIONE LUMINARIE E ADDOBBI

I commercianti che vogliono esporre luminarie o addobbi esterni ai negozi devono ottenere l'autorizzazione dall'Ufficio Tecnico del Comune.

L'autorizzazione deve essere richiesta dal legale rappresentante di impresa individuale o societaria, di ente o di associazione.

Per le luminarie interne ai negozi e per le ghirlande collocate nel vano porta non serve l'autorizzazione.

Documentazione da presentare:

- domanda;

- l'autodichiarazione del committente e dell'installatore relativa alla sicurezza degli impianti;

- il disegno schematico della decorazione con l'indicazione dei punti di installazione;

- autodichiarazione del committente di aver ottenuto il nulla osta di tutti i proprietari di fabbricati e/o manufatti su cui verranno effettuate le installazioni delle luminarie;

- copia della licenza di pubblica sicurezza rilasciata dalla Questura alle ditte installatrici, come previsto dall'art. 57 del Testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza.

La domanda relativa all'installazione di addobbi natalizi deve essere presentata entro il 15 novembre di ogni anno.

L'accensione di luminarie e/o di addobbi natalizi esterni sarà consentita dall'ultima domenica di novembre alla domenica successiva alla festa dell'Epifania.

In nessun caso sarà consentito ai privati l'attacco delle luminarie sull'impianto di pubblica illuminazione.

INSTALLAZIONE LUMINARIE PER FESTE PATRONALI:

1-La ditta installatrice dovrà presentare domanda accompagnata da:

- copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

-polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi R.C.T. ed R.C.O.;

-relazione di impianto da installarsi redatta dal tecnico abilitato .

-Copia firmata del certificato di dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte; attestazione relativa alla staticità dell'opera impiantata a firma di tecnico abilitato;

-Dichiarazione di impegno a rimuovere le luminarie e i pali entro sette giorni dalla conclusione dei festeggiamenti.

-L'autorizzazione è valida solo per il periodo strettamente necessario all'esecuzione degli interventi e per i lavori specificatamente richiamati nella richiesta ed è in ogni momento revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica;

-L'impianto di illuminazione e l'allacciamento alla linea elettrica avverrà nel pieno rispetto delle norme di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n.37. La dichiarazione di conformità, firmata da tecnico qualificato, e la dichiarazione di corretta installazione saranno tenute presso la sede dell'esercizio a disposizione degli organi di vigilanza.

-Il titolare è tenuto a comunicare al Comando di Polizia Municipale i giorni e gli orari previsti per i lavori, avendo cura di rispettare le eventuali prescrizioni fornite al momento

per quanto riguarda la tutela della pubblica incolumità e della fluidità della circolazione;

-Si fa obbligo alla ditta il rispetto delle disposizioni del codice della strada;

-Le installazioni avverranno in modo tale da garantire la massima sicurezza per i cittadini, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a terzi, nonché limiti o disturbi dell'esercizio di diritti altrui;

-In nessun caso è consentito l'ancoraggio dei pali o il collegamento delle linee all'impianto di pubblica illuminazione, dell' ENEL, TELECOM, a qualsiasi opera o cosa di pubblico interesse.

-Nel caso di installazione di luminarie trasversali alla strada queste saranno collocati ad una altezza non inferiore a m. 5 dal piano viabile.

-L'alimentazione elettrica dovrà avvenire con da generatori autonomi e sarà in bassa

tensione (12 – 24 V),e l'impianto deve essere protetto con interruttore differenziale magnetotermico a monte della linea di alimentazione, idoneo al carico dell'impianto e posizionato ad altezza non inferiore a tre metri dal piano del marciapiedi.

-E' fatto obbligo al titolare di rispettare, nell'esecuzione dei lavori, la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale;

-La ditta è tenuta al rispetto delle norme di cui al D.Lgs.81 del 09/04/2008 e s.m.i. sulla sicurezza fisica dei lavoratori.

-L'Autorizzazione, il piano di sicurezza di cu al D.lgs.81/2008 deve essere conservata in

originale nel luogo dell'esecuzione dei lavori ad esibito a richiesta degli organi di vigilanza. In nessun caso sarà consentito ai privati l'attacco delle luminarie sull'impianto di pubblica illuminazione.

La domanda di installazione delle luminarie in oggetto, unitamente alla documentazione in precedenza richiamata, va presentata almeno 30 giorni prima della celebrazione del relativo evento.

Normativa di riferimento

- D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art.11 - quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".
- Legge n. 186 dell'1 marzo 1968 "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici".
- Testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n.773
- art.110 del regolamento per esecuzione TULPS;
- Legge 186 del 01/03/1968
- D.M. 22 gennaio 2008 n.37;

Articolo 23 - Mezzi pubblicitari vietati

1.Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possono, a giudizio dell'Ente proprietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento.

2.Non è ammessa l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari in zone soggette a vincoli storico-artistici ed in zone di rispetto e di tutela delle bellezze naturali, ai sensi del Decreto Legislativo del 22/01/2004, n. 42 intitolato "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora per i cartelli e per i mezzi pubblicitari venga richiesta la collocazione entro un raggio di mt. 100 dalle suddette zone di vincolo, la stessa sarà valutata caso per caso con eventuale richiesta di parere alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

3.Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo in cui viene richiesto il collocamento della pubblicità esistano, ad una distanza inferiore a mt. 3 dalla carreggiata, ostacoli naturali, ovvero muri, alberature o siepi di recinzioni, il collocamento della stessa potrà essere consentito in allineamento con l'ostacolo di cui trattasi, ma mai a distanza non inferiore ad esso rispetto alla strada.

4.Nel determinare le distanze tra cartello e cartello pubblicitario e per evitare fenomeni di assiepamento o di occlusione, sarà osservata all' interno dei centri abitati una distanza non inferiore a mt. 25 tra cartello o mezzo pubblicitario ed altro cartello. Le misure prescritte si applicano dai segnali stradali e da cartello a cartello, nel senso delle singole direttrici di marcia e non si applicano quando la pubblicità sia infissa contro edifici o muri preesistenti.

5.E vietato ogni tipo di pubblicità sulle opere d'arte, gli alberi, i dispositivi di protezione marginali e su tutte le altre opere complementari attinenti alle strade.

6.Fuori dai centri abitati è vietata ogni tipo di pubblicità sui ponti, i parapetti, i cavalcavia e le loro rampe.

7.Le insegne informative o pubblicitarie possono essere installate di norma solo in corrispondenza dell'attività che si intende reclamizzare; potranno essere prese in considerazione iniziative collettive e di associazioni di categoria o enti pubblici, da valutare caso per caso.

8.Eccezionalmente e per periodi limitati, possono essere autorizzate forme di informazione e pubblicità riferite a specifiche strutture insediate, collocabili sulle stesse o nelle immediate vicinanze della stessa su supporti in tela o materiale simile e di dimensioni compatibili con le caratteristiche del luogo prescelto.

Articolo 24 - Targhette di identificazione

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile in corrispondenza del lato cornice superiore, sulla quale riportare, con caratteri incisi, i seguenti dati:

a. amministrazione rilasciante;

b. soggetto titolato;

c. numero dell'autorizzazione;

d. progressiva chilometrica del punto di installazione o, in alternativa, numero civico;

e. data di scadenza.

2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati sulla stessa riportati.

Il comando VV.UU. vigilerà sull'apposizione delle targhette ed il rispetto dell'autorizzazione.

Articolo. 25 - Titolo abilitativo per l'installazione degli impianti di cui all'art. 2

Chiunque intenda procedere, nell'ambito dell'intero territorio comunale all'installazione dei mezzi pubblicitari deve chiedere apposito titolo abilitativo al Comune di Recale, ai sensi dell'art.10 lett. a) del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.

1. La domanda, redatta in carta legale, dovrà riportare i seguenti dati:

- Dati anagrafici del richiedente e/o della società per la quale agisce;

- Tipo di mezzo pubblicitario da installare (cartelli, striscioni, etc come oltre definiti);

- Dimensioni e ubicazione del mezzo pubblicitario da installare;

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione in duplice copia:

- Planimetria in scala 1: 2000 per l'identificazione dell'area, con esatta collocazione del manufatto;
- Bozzetto del manufatto;
- Dichiarazione a firma del richiedente e di un tecnico abilitato con la quale si dichiari che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera in modo da garantirne la stabilità; ad avvenuta installazione sarà presentata certificazione di un tecnico abilitato circa la stabilita del manufatto installato;

- Fotografie delle posizioni ove si intende installare il/i manufatto/i;
- Elaborato grafico di progetto quotato riportante le distanze da: carreggiata stradale, intersezioni;
- segnaletica stradale e da installazioni pubblicitarie, secondo i disposti del regolamento di esecuzione del codice della strada;

- Bozzetto del messaggio da esporre;

- Descrizione caratteristiche tecniche e colori del manufatto;

- il soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza al Comune di Recale unitamente alla domanda per l'occupazione del suolo pubblico qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale.

- dichiarazione di conoscere esattamente e di subordinarsi senza riserve alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Regolamento e nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia;

- una asseverazione a firma di un tecnico abilitato in cui si attesta che:

- il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- per impianti di superficie superiore a mq.4,00, prima del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere effettuato a norma ar.12 c.3 del Regolamento regionale n.4/2010, apposito deposito al Genio Civile e dopo l'installazione; per superfici inferiore a mt.4,00 occorre comunque presentare certificato collaudo da un tecnico abilitato.
- la conformità dell'opera alle N.T.A. vigenti ed adottate nonché al Regolamento edilizio, al Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Unico nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Regolamento e nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia.

Contestualmente alla presentazione dell'istanza il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità dell'area qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà privata; nel caso

che l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, l'interessato dovrà richiedere contestualmente apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico che, in caso di rilascio dell'autorizzazione sarà assoggettato ad autonomo pagamento del Canone unico e agli eventuali canoni di concessione o locazione.

- Il titolo abilitativo per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 2 ha efficacia temporale e, secondo quanto indicato al comma 6 dell'art. 53 del D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii. ed all'art. 15 punto 2 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii, ha validità per un periodo di anni tre ed è rinnovabile a richiesta.
- N° 2 marche da bollo (1 da applicare sulla domanda e 1 da consegnare con gli allegati da applicare sul titolo abilitativo).
- Attestazione del pagamento dei diritti di segretaria e di istruttoria vigenti.
- Autocertificazione mediante la quale il richiedente o il responsabile della società, a titolo personale, si assume ogni forma di responsabilità relativa alla manutenzione, alla rimozione alla scadenza del titolo abilitativo, e per danni verso terzi.
- le strutture di sostegno e le fondazioni devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
- Per garantire le caratteristiche di cui sopra dovrà essere allegata alla domanda di
- installazione una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale si attesti che " ..il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità.

Dopo la messa in opera e prima della messa in esercizio di ciascun manufatto pubblicitario dovrà essere presentato al comune il relativo certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato ed il certificato di conformità degli impianti elettrici installati a firma della ditta installatrice abilitata.

In caso di cartelli o di altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, dovranno essere allegati alla domanda di rilascio del titolo abilitativo tutti i messaggi previsti.

I mezzi pubblicitari luminosi dovranno essere conformi alle norme di cui Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 e per essi dovrà essere presentata apposita certificazione.

Il titolare del titolo abilitativo dovrà attenersi al rispetto delle prescrizioni degli uffici comunali, oltre che al rispetto delle leggi e delle normative vigenti in materia di pubblicità. L'istruttoria e le definizioni sono a carico del Comando Polizia Municipale e del Servizio Urbanistica per quanto di competenza.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio concede o nega il titolo abilitativo (ai sensi dell'art. 53 comma 5 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada).

In caso di richiesta motivata di integrazione all'istanza, il termine di cui sopra verrà interrotto ed il richiedente sarà tenuto a presentare le integrazioni richieste dal settore competente, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica; in caso contrario la pratica verrà esitata con parere negativo.

Ogni modifica al titolo abilitativo rilasciato, sarà soggetta a nuova istruttoria che seguirà le medesime regole dell'iniziale titolo abilitativo.

Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune, a rispettare le prescrizioni espresse sotto qualsiasi forma dal Comune stesso.

- Il titolo abilitativo per l'installazione dei mezzi pubblicitari visibili da strade provinciali, autostrade, è rilasciato dal Comune di Recale previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.
- Il titolo abilitativo per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le sedi ferroviarie, è rilasciato dal Comune di Recale previa autorizzazione da parte dell'ente Ferrovia e nulla osta dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune.

Prima del rilascio del titolo abilitativo, per impianti con superficie superiore a mq. due, il titolare dello stesso dovrà dimostrare di possedere apposita polizza per R.C. per danni a

cose e persone, valida per tutto il periodo di validità dell'Autorizzazione per un massimale

di Euro 50.000 (cinquantamila).

Requisiti tecnico-prestazionali degli impianti pubblicitari.

RESISTENZA E STABILITA' MECCANICA: capacità degli impianti pubblicitari di resistere ai sovraccarichi, agli urti, alle percussioni, alle vibrazioni, ed in generale ai fenomeni dinamici, in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, nel rispetto del coefficiente di sicurezza, senza deformazioni incompatibili; e ciò sia per le singole parti, sia per la struttura nel suo insieme.

Rispetto di tutta la specifica normativa vigente in materia di progettazione, esecuzione e

collaudo delle strutture, per il tipo di struttura ed i materiali utilizzati.

RESISTENZA E REAZIONE AL FUOCO: caratteristica dei materiali e degli elementi che costituiscono gli impianti pubblicitari, di resistere al fuoco per un tempo determinato senza subire deformazioni incompatibili con la loro fruizione, e di non aggravare il rischio di incendio con la loro infiammabilità.

Rispetto delle prescrizioni tecniche e procedurali vigenti in materia.

SICUREZZA DALLE CADUTE E DAGLI URTI ACCIDENTALI: caratteristica dell'impianto pubblicitario di non presentare ostacoli che possano comportare il rischio di urti accidentali.

SICUREZZA ELETTRICA ED EQUIPOTENZIALE: la caratteristica degli impianti elettrici di essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire agli utenti il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali.

Impianti elettrici conformi alle norme CEI per la sicurezza elettrica ed equipotenziale. Conformità alle disposizioni D.M.37/2008, e successive modifiche e integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo la regola

CONTROLLO DELL'ABBAGLIAMENTO: condizione che le sorgenti luminose ove previste, comunque e dovunque collocate ed in qualsiasi campo visivo possibile, non producano per gli utenti una sensazione di fastidio a causa dell'abbagliamento ed in particolare non producano abbagliamento agli automobilisti.

Rispetto della normativa specifica; Norme CEI; Istruzioni E.N.E.L.; Raccomandazioni Federelettrica.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE: condizione che le superfici con cui l'utente dell'impianto pubblicitario può normalmente entrare in contatto devono presentare scarsa attitudine al surriscaldamento a seguito di normale utilizzo, processi di esercizio e assorbimento dell'irraggiamento solare. In generale, è richiesto che sia mantenuta la temperatura: $t < 60°C$.

RESISTENZA AGLI AGENTI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI: la durevolezza è l'attitudine dei singoli materiali ed elementi, che compongono l'impianto pubblicitario, a conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali, cromatiche e di finitura superficiale, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche, dell'irraggiamento solare a quelli degli agenti chimici e biologici.

Materiali ed elementi devono conservare inalterate le proprie caratteristiche sotto l'azione degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano.

Particolare attenzione va riservata alla prestazione di non gelività dei materiali. Per i singoli materiali le prestazioni richieste sono conformi alle norme: UNI 8942/1; UNI 8942/2; UNI 8942/3; UNI 8942/4; UNI En 202; . Il requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici. Gli elementi non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili o ispezionabili evitando il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco o di residui di vario genere.

RESISTENZA AGLI ATTI DI VANDALISMO: la caratteristica dei singoli elementi e del loro sistema d'insieme (impianto pubblicitario) di dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure di consentire che vi si possa facilmente porre rimedio.

Tutti gli elementi, i loro collegamenti ed ancoraggi, ed il loro sistema d'insieme, devono possedere caratteristiche materiche, morfologiche e costruttive tali da soddisfare al meglio, relativamente alle prestazioni attese ed attendibili dagli elementi di cui trattasi, il

requisito della resistenza agli atti di vandalismo. In particolare sono richieste:

- collocazioni che rendano gli elementi difficilmente aggredibili;
- resistenza ai graffi ed agli strappi superficiali;
- superfici con conformazioni e trattamenti con fluidi "antiscrittura" per le parti poste entro l'altezza di 3 mt. dal piano di calpestio.

AFFIDABILITA': l'affidabilità è l'attitudine dell'impianto pubblicitario a garantire nel tempo la continuità del funzionamento dei diversi componenti e delle loro reciproche interrelazioni.

Il minimo livello di affidabilità richiesto all'intero sistema deve essere almeno raggiunto da ogni singolo componente. Tutti gli elementi componenti l'impianto debbono garantire il livello di affidabilità inizialmente dichiarato dal tecnico asseverante.

CONTROLLABILITA' E ISPEZIONABILITA': l'attitudine a consentire in modo sicuro ed agevole controlli ed ispezioni sullo stato dei materiali e dei componenti, per facilitare i necessari interventi di manutenzione, sia occasionale che programmata.

Gli elementi ed i loro sistemi d'insieme costituenti gli impianti pubblicitari, debbono avere caratteristiche morfologiche, dimensionali, funzionali e tecnologiche tali da consentire di effettuare in sicurezza ed agevolmente controlli ed ispezioni per la verifica del loro stato di conservazione ed efficienza, e per l'effettuazione dei necessari interventi di pulizia, riparazione e integrazione, sostituzione e recupero.

Il manufatto pubblicitario ed ogni suo componente deve possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e di permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti (pulibilità);

deve possedere l'attitudine a consentire in modo agevole, nel caso di guasti, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza di elementi e sistemi costituenti l'impianto pubblicitario, o di parti di essi (riparabilità e integrabilità); infine deve possedere l'attitudine a consentire in modo agevole, in caso di guasto grave o di obsolescenza funzionale e/o tecnologica, la sostituzione di elementi tecnici costitutivi o di parti di essi. E' l'attitudine dei materiali e degli elementi tecnici, in seguito alla loro rimozione o demolizione, di poter essere convenientemente riutilizzati o riciclati, anche con finalità di salvaguardia ecologica e di risparmio energetico (sostituibilità e recuperabilità).

Per i manufatti pubblicitari di maggiore importanza è necessario che il progetto sia integrato dal "manuale di manutenzione" che preveda le modalità dei controlli, delle ispezioni e di ogni altra operazione necessaria a garantire la presenza contemporanea di ogni attitudine descritta nel presente punto.

Articolo 26 - Autorizzazioni temporanee

1. Le autorizzazioni temporanee sono rilasciate a termine con le modalità di cui all'articolo precedente ed alla loro scadenza è fatto obbligo di rimuovere il mezzo pubblicitario, ripristinando le situazioni e i luoghi nello stato originario, senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.

   L'installazione dei manufatti di cui sopra non dovrà in alcun modo impedire o ostacolare il traffico pedonale o veicolare, né dovrà ingenerare confusione nella segnaletica stradale.

2. La pubblicità effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico è autorizzata dal concessionario del servizio pubblicità ed affissioni, previo pagamento dell'imposta, mediante la semplice apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

3. La pubblicità effettuata mediante collocazione di cartelli a libro o in forma prismatica a base triangolare da collocare a cura dell'utente all'esterno dell'attività è autorizzata dall'ufficio pubblicità mediante acquisizione di parere del Comando di Polizia Locale e previo pagamento dell'imposta dovuta, su richiesta del titolare dell'esercizio per pubblicità inerente l'attività esercitata per un periodo non superiore a 90 giorni, continuativo o suddiviso nell'arco dell'anno solare.

4. La pubblicità effettuata mediante la collocazione di cartelli temporanei di dimensioni massime pari a mt. 1,00x1,40 è autorizzata su presentazione di regolare domanda relativa a vendite promozionali o nuove aperture o manifestazioni culturali/sportive per un periodo non superiore a 90, continuativo o suddiviso nell'arco dell'anno solare, previa verifica delle posizioni e degli altri requisiti stabiliti.

5. La pubblicità effettuata mediante la collocazione di striscioni pubblicitari stradali di dimensioni mt.6x1 è autorizzata dall'ufficio pubblicità e affissioni, su presentazione di regolare domanda.

6. La collocazione di tabelloni o schermi pubblicitari luminosi o illuminati in forma temporanea è autorizzata su parere favorevole del Settore Urbanistica.

Articolo 27- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

5. Nel caso in cui non intervenga un nuovo rinnovo, il manufatto pubblicitario, potrà essere acquisito dall'Ente.

Articolo 28 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo ed alle scuole di qualunque ordine e grado.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 29- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite

dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, la diffusione di messaggi pubblicitari temporanea.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua

Articolo 30 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 31- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

9. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
10. Qualora la pubblicità ordinaria e quella effettuata con veicoli venga svolta in forma luminosa o illuminata, la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.
11. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 32- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

   a) classificazione delle strade;
   b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
   c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
   d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
   e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 33– Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 34- Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato i canali di pagamento PagoPA attivati dal Comune di Recale e incardinati presso il conto corrente di tesoreria, anche in caso di concessione del servizio ad altro soggetto. Nelle more dell'attivazione dei canali citati (PagoPa), resta salva la possibilità di procedere al versamento con modalità pregresse.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.000,00, può essere corrisposta in tre rate trimestrali aventi scadenza il 30 aprile, 31 luglio ed il 31 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 35– Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale stabilito annualmente con DM Economia.

Articolo 36- Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale stabilito annualmente con DM Economia.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 37– Riduzioni

1.Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

3.Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:

a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno.

La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.

4.Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 38- Esenzioni

1.Sono esenti dal canone:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali o manifestazioni da loro patrocinate;
g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
   1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

   2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

   3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
l) per la pubblicità effettuata in occasioni di manifestazioni patrocinate dallo stato e/o dall'ente territoriale.

CAPO III

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 39 - *Servizio delle pubbliche affissioni*

1.Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune o del concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2.E' vietata l'affissione di pubblicità e manifesti che contengano espressioni od immagini

lesive del rispetto della persona ed in particolare che siano lesive della dignità della donna, vietando l'utilizzo di immagini offensive o discriminatorie o incitanti alla violenza sulle donne;

3.E' vietata l'affissione di pubblicità e manifesti che contengano espressioni od immagini lesive del sentimento religioso di qualsiasi confessione.

Articolo 40 - *Soggetti passivi*

1. Il diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Articolo 41- Tipologia degli impianti delle affissioni

1.Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Articolo. 42 - Criteri generali

1.La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni nel territorio comunale sono effettuate in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari approvato dalla Giunta Comunale, ovvero nelle more dell'entrata in vigore dello stesso, sulla base delle indicazioni rese dall'Ufficio tecnico comunale.

2.Alla redazione del piano provvede apposita Commissione all'uopo istituita, composta dai responsabili degli Uffici Tributi, Urbanistica e Polizia Locale. Sulla bozza di piano sarà raccolto preventivamente il parere delle associazioni di categoria interessate. Preso atto delle eventuali osservazioni, la commissione procede alla redazione definitiva del piano che dovrà essere approvato dal competente organo comunale con le stesse modalità e termini previsti per le tariffe.

3.Il piano è articolato in due parti:

- la prima definisce gli ambiti territoriali di localizzazione dei mezzi di pubblicità esterna di cui al presente regolamento;

- la seconda definisce la localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni.

4.Il piano dovrà essere approvato entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Detto piano indicherà la superficie tipologica degli impianti, le caratteristiche peculiari di detti mezzi pubblicitari, distintamente per zona.

Prima del redazione del Piano, il comando polizia municipale, procederà ad una ricognizione di tutti gli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale individuandole la collocazione, le dimensioni, le autorizzazioni ed i relativi titolari trasmettendo le risultanza all'ufficio tributi.

Per gli impianti non autorizzati si procederà ad attuare la procedura di rimozione.

Articolo. 43 - Pubblicità esterna

1.Il piano individua la localizzazione sul territorio comunale nella quale è consentita l'installazione, nonché la tipologia dei mezzi pubblicitari ammessi e le dimensioni degli stessi.

2.Esso va integrato con le norme di cui al Titolo I del presente regolamento, nonché con i regolamenti comunali speciali (edilizia, commercio ecc.) e con le disposizioni di legge in materia.

3.Il piano deve essere redatto tenendo conto del rispetto delle previsioni e prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, dei divieti e vincoli di qualsiasi natura imposti da norme e provvedimenti vigenti.

4.Il piano deve regolamentare le ipotesi di deroga alla normativa in materia di mezzi pubblicitari, in particolare per quanto concerne le distanze minime di cui all'art. 51, comma 4, del regolamento di attuazione del Codice della Strada per il posizionamento dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato.

5.Il piano comprende:

a. L'individuazione degli edifici, impianti di opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate appartenenti al patrimonio comunale o altro di cui il Comune abbia la disponibilità, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari o la diffusione di messaggi attraverso forme di comunicazione visiva od acustica;

b. L'individuazione dei luoghi aperti al pubblico di proprietà o gestione privata nei quali vengono effettuate le attività pubblicitarie.

6.La pubblicità effettuata all'interno del centro abitato, come delimitato ai sensi degli art. 3 e 4 del C.d.S., su aree appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici o in vista di esse, è autorizzata dal Comune previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario.

Articolo 44 - Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, in qualsiasi modo siano eseguite nell'ambito del territorio comunale, sono soggette rispettivamente ad un canone o al pagamento di un diritto a favore del Comune di Recale.

Articolo 45– Classificazione del comune

1. L'individuazione, l'estensione e la ripartizione della superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni sarà prevista nel Piano.

2.La determinazione degli impianti per pubbliche affissioni può essere rivista ogni tre anni, con le modalità ed i termini previsti per l'adozione delle tariffe, qualora nel periodo precedente si siano verificate ricorrenti eccedenze o insufficienze di spazi.

3.Al verificarsi di variazioni nella consistenza della popolazione con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza,

la Giunta Comunale ne prende atto e contestualmente dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Articolo 46- Servizio delle pubbliche affissioni

1.Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Recale costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 47- Concessione a privati di impianti pubblicitari, di proprietà comunale e non, per affissione diretta

1.Il Comune può dare in concessione, in tutto o in parte, gli impianti di sua proprietà destinati a pubbliche affissioni a ditte private. L'assegnazione può essere fatta per singole

posizioni o per lotti in base a criteri di funzionalità ed economicità. La concessione avviene a seguito di procedura concorsuale.

2.Il procedimento per la scelta del contraente, viene individuato dall'Amministrazione Comunale con apposito bando di gara.

Nel bando di gara dovrà, tra l'altro, essere specificato:

- il tipo di procedura seguita;
- i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per partecipare;
- il limite massimo delle aggiudicazioni consentite ad ogni singolo soggetto;
- la cauzione da prestare da parte dell'aggiudicatario, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dei propri obblighi contrattuali, che sarà di volta in volta fissata nella deliberazione di indizione della gara.

La concessione non dovrà avere durata superiore a 5 anni. Costituiscono cause di decadenza del contratto le reiterate violazioni degli obblighi contrattuali.

-Il Comune ha inoltre la facoltà di autorizzare soggetti privati ad installare, a propria cura e spese, mezzi pubblicitari per l'affissione diretta. Il limite massimo di superficie espositiva da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio pubblico per l'effettuazione di affissione dirette, non può superare il 40% del totale massimo ammesso.

Del restante 60%:

- il 30% sarà destinato ad affissione di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;

-il 30% da destinarsi ad affissione di natura commerciale.

I soggetti provati sono tenuti al pagamento del canone unico per l'occupazione di suolo pubblico ed il pagamento del diritto sulle affissioni.

In caso di mancato pagamento del canone entro l'anno solare di competenza, la concessione decade automaticamente.

4.Il Comune ha la facoltà di far mutare l'ubicazione degli impianti per affissione diretta in qualsiasi momento quando risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o altri motivi di pubblico interesse.

5.Quando detto provvedimento riguardi impianti adibiti ad affissione diretta, i soggetti proprietari degli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione nella nuova ubicazione oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso di quota parte del diritto pagato, proporzionalmente al periodo non usufruito.

6.Le spese relative, conseguenti alla stipula del contratto, sono a totale ed esclusivo carico dell'assegnatario.

7.Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi.

In sede di prima applicazione il funzionario in questione viene individuato nel responsabile Area Vigilanza, ovvero, in caso di assenza, nel Responsabile Area Tecnica.

Articolo 48 - Categoria delle località

1. Agli effetti dell'applicazione del canone unico, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, sono considerate di Categoria Speciale le località del territorio comunale ricadente nel centro abitato delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 265.

2. Alla categoria speciale è applicata una maggiorazione del 50% della tariffa normale.

Articolo 49 - Diritto sulle pubbliche affissioni. Canoni e altre tasse

1.Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

2.Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta di pubblicità non esclude l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

3.Il Comune può inoltre avvalersi della facoltà di applicare canoni di concessione costituenti corrispettivo per l'uso dell'area pubblica.

Articolo 50 – Modalità delle pubbliche affissioni

1.Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo di prenotazione e con le modalità indicate dall'ufficio affissioni secondo i seguenti criteri:

a. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e contestuale pagamento del canone che è annotato in apposito registro, anche elettronico, in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata che potrà essere posticipata fino a sette giorni qualora vi sia ancora la disponibilità di spazi e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone versato;
b. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio affissioni mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;
c. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'ufficio affissioni ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
d. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;
e. Nei casi di cui alle lettere c) e d) il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico richiedendo il rimborso delle somme pagate;
f. Il committente può richiedere, una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi;
g. L'ufficio affissioni non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, ovvero per cause non a lui imputabili, ma nell'eventualità deve mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi;
h. Per l'esecuzione urgente del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, oltre al canone dovuto è applicato un canone per diritto di urgenza pari al 20% del canone calcolato per i manifesti, che comunque non può essere inferiore ad Euro 35 per ciascuna commissione e ciascun soggetto pubblicizzato;
i. L'ufficio affissioni mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe e l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
j. Le affissioni vengono eseguite con cadenza bimestrale, salvo l'affissione sia richiesta con pagamento dell'urgenza, e sarà cura dell'ufficio comunicare le relative date;
k. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del presente regolamento in quanto applicabili.

Articolo **51** - *Tariffe*

1.Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto per ciascun foglio di dimensione fino a cm.70x100 nella misura stabilita per la classe di appartenenza del Comune, in base al disposto di cui all'art. 19 del D.Lgs. 507/93, distintamente per i primi dieci giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

2.Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli

costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

3.Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

4.Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità del presente regolamento; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le

disposizioni del presente regolamento.

5.E' consentito il pagamento diretto del diritto sulle pubbliche affissioni per i soli manifesti aventi carattere non commerciale, per la pubblicità fonica e per il volantinaggio. Le maggiorazioni del diritto sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

Articolo. 52 - *Riduzione del diritto*

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e manifestazioni da loro patrocinate, che non rientrano nei casi per la quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 48;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia

scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo. 53 - *Esenzione del diritto*

1.Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva o da loro patrocinate, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge, purchè debitamente documentata;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2.La richiesta di affissione in esenzione da diritti dovrà essere presentata all'ufficio affissioni e dovrà contenere le generalità della persona fisica richiedente; l'esatta indicazione del soggetto per il quale intende affiggere i manifesti; la durata dell'affissione; la descrizione e la quantità dei manifesti.

3.Per ogni singola richiesta di affissione in esenzione dai diritti verrà concesso un massimo di superficie pari a mq. 100 per un periodo massimo di 30 giorni consecutivi, per consentire una equa distribuzione degli spazi tra i possibili richiedenti;

4.Il soggetto esente, oltre che curare l'affissione, dovrà provvedere alla deaffissione dei manifesti ed alla pulizia degli spazi utilizzati, alla fine del periodo di esposizione;

5.L'affissione dovrà essere eseguita con uso di colla priva di soda caustica o altri additivi

inquinanti, senza spandimento eccessivo;

6.La persona fisica incaricata, svolgendo la materiale attività di affissione dei manifesti, dovrà attenersi a tutte le prescrizioni attinenti alla sicurezza e mettere in atto ogni cautela affinché la propria opera non costituisca pericolo o pregiudizio per se stesso o per altre persone o cose, esonerando l'Amministrazione Comunale e l'azienda concessionaria del servizio affissioni da ogni responsabilità per ogni eventuale danno cagionato o subito;

7. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere una somma a titolo forfettario per la manutenzione dei muri e siti utilizzati e quale rimborso per diritti di segreteria.

Articolo 54- Pagamento del diritto

1.Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità attraverso i canali di pagamento PagoPA attivati dal Comune di Recale e incardinati presso il conto corrente di tesoreria, anche in caso di concessione del servizio ad altro soggetto.

2.Nelle more dell'attivazione dei canali citati (Pago Pa), resta salva la possibilità di procedere al versamento con modalità pregresse.

Articolo **55** - *Affissioni di urgenza*

1.Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 07,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 38,73 per ciascuna commissione.

Articolo **56** - *Spazi temporanei per affissioni*

1.Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i punti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili (si veda anche il regolamento

urbanistico), fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni ovvero al concessionario del servizio.

2.Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del pagamento del diritto, gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti nella categoria in cui è stata classificata la località di appartenenza.

3.Gli spazi sugli assiti, gli steccati e simili di cui al comma 1 che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono compresi nel numero della superficie obbligatoria determinata dal presente Regolamento.

L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennizzo a favore dei proprietari.

Articolo 57- Tipologia degli impianti delle affissioni

Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

La superficie degli impianti destinata al le pubbliche affissioni è di 381 metri quadrati circa.

Articolo 58 - Servizio delle pubbliche affissioni

1.Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Recale costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 59 – Materiale pubblicitario abusivo

1.Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2.Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione. La presente disposizione si applica anche agli impianti pubblicitari.

3.Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4.Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 60- Norme di rinvio

1.Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 61– Disposizioni generali

1.Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2.Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le are di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 62- Funzionario Responsabile

1.Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile dell'Area Vigilanza, ovvero in caso di assenza al responsabile Area Tecnica.

2.In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 63- Tipologie di occupazioni

1.Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

2.Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 64- Occupazioni abusive

1.Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2.In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito

processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3.Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4.Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 65- Domanda di occupazione

1.Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.

2.La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.

3.La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.

4.L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

5.La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

6.In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

7.È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione

dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 66- Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1.Sono di competenza dell'Ufficio Tecnico e il rilascio degli atti di autorizzazione. Sono di competenza dell'Ufficio Tributi il rilascio degli atti di concessione

Articolo 67- Obblighi del concessionario

1.Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
e) versamento del canone alle scadenze previste.

2.Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 68- Durata dell'occupazione

1.Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni uno, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunale, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 69- Titolarità della concessione o autorizzazione

1.La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.

2.Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 70- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1.Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

c) la violazione della disposizione regolamentare relativa al divieto di subconcessione.

2.La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3.Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 71- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1.Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

2.La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 72- Rinnovo della concessione o autorizzazione

1.I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2.Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3.Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 73- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1.La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.

2.La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade;
b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
c) durata dell'occupazione;
d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3.I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 74- Classificazione delle strade

1.Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n 84 del 21/12/1998

2.Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3.Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^ categoria. La tariffa per le strade di 3^ categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^ categoria.

Articolo 75- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1.Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2.Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

3.Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:

- dalle ore 7 alle ore 20;
- dalle ore 20 alle ore 7.

Articolo 76- Modalità di applicazione del canone

1.Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2.Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

3.Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

4.Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto

per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

5.Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.

6.Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.

7.Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

8.Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 77- Passi carrabili

1.La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

2.Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.

3.Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.

4.Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

5.La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

6.Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30 per cento.

7.Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.

8.Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 78- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1.Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2.Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:

a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

3.La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

a) durata minima 6 anni;
b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;

4.Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:

- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
- per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.

5.Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6.Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti comunali e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute. In particolare, sono fatte salve le disposizioni del vigente Regolamento per l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti di telefonia cellulare e radio base approvato con Delibera di Consiglio comunale n.16 del 04/05/2004, successivamente modificato con Delibera di Consiglio comunale n. 26 del 27/07/2004.

Articolo 79- Soggetto passivo

1.Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2.Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 80- Agevolazioni

1.Le tariffe del canone sono ridotte:

a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 60 per cento;
b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 60 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'85 per cento;
e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

2.Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

3.Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:

a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 81- Esenzioni

1.Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
i) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
j) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
k) passi carrabili a raso;
l) vasche biologiche;
m) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
n) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
o) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
p) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
q) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
s) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
t) le occupazioni realizzate dai gestori di pubblici esercizi di ristorazione e bar nelle giornate festive e domenicali;

Articolo 82- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1.Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.

2.Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3.Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

4.Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità attraverso i canali di pagamento PagoPA attivati dal Comune di Recale e incardinati presso il conto corrente di tesoreria, anche in caso di concessione del servizio ad altro soggetto. Nelle more dell'attivazione dei canali citati (Pago Pa), resta salva la possibilità di procedere al versamento con modalità pregresse.

5.Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

6.Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 83- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1.Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.

2.Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
3.In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4.Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 84- Accertamento e riscossione coattiva

1.L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

2.Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 85- Rimborsi

1.L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2.Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3.Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale stabilito annualmente con DM Economia.

Articolo 86- Sanzioni

1.Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale stabilito annualmente con DM Economia.

2.Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.

3.Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4.Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

5.Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.

6.Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7.Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 87- Attività di recupero

1.Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

CAPO V

CANONE MERCATALE AMBULANTI E MERCATINI

Articolo 88– Disposizioni generali

Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e ad attività ambulante di vendita al dettaglio e mercatini.

Articolo 89- Funzionario Responsabile

Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile dell'Area vigilanza, ovvero in caso di assenza al responsabile Area Tecnica.

In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 90- Domanda di occupazione

Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento dei Mercati e dei Posteggi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 25/02/1990 e n. 47 del 27/11/2012.

Articolo 91- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.

La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.

a) classificazione delle strade;
b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
c) durata dell'occupazione;
d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative

ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 92- Classificazione delle strade

Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 84 del 21/12/1998.

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^ categoria. La tariffa per le strade di 3^ categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^ categoria.

Articolo 93- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.

Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, e per le aree adibite ad attività ambulante di vendita al dettaglio e per i mercatini, è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.

La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 94 - Occupazioni abusive

Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 95- Soggetto passivo

Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in manca di questo, dall'occupante di fatto.
Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 96- Agevolazioni

La tariffa standard è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) per le occupazioni effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per le occupazioni relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

Articolo 3 - Esenzioni

In quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui agli art. 52 e 53 del presente Regolamento.

Articolo 97- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.

Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno

ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.

Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.

Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.000,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 98- Accertamento e riscossione coattiva

L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 99- Rimborsi

L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale stabilito annualmente con DM Economia.

Articolo 100- Sanzioni

Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale stabilito annualmente con DM Economia.

Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.

Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.

Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 101- Attività di recupero

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

CAPO VI

POSTEGGI FUORI MERCATO -- AREA PUBBLICA ADIBITA AD ATTIVITÀ AMBULANTE DI VENDITA AL DETTAGLIO

Articolo 102 – Istituzione, criteri di assegnazione e rinnovo autorizzazione

Sono istituiti e/o confermati posteggi fuori mercato. La soppressione/conferma di quelli esistenti, lo spostamento di sede temporaneo o definitivo di quelli già esistenti, nel rispetto delle indicazioni regionali e dei criteri e delle direttive impartite dal Consiglio comunale e dal presente aggiornamento/integrazione del regolamento sono determinati con deliberazione della Giunta comunale.

Nei provvedimenti istitutivi la Giunta comunale individua le aree destinate ai posteggi fuori mercato e può stabilire che tali aree o parte di esse siano utilizzate esclusivamente per una determinata tipologia merceologica.

A tal fine, il Responsabile dell'Area Vigilanza, se del caso con l'ausilio dell'Area Tecnica, effettua una ricognizione dei posteggi esistenti.

L'autorizzazione su posteggi fuori mercato è rilasciata dal SUAP in conformità agli atti programmatori in materia e nel rispetto delle direttive impartite dal presente regolamento e delle relative deliberazioni della Giunta comunale.

Gli interessati in possesso dei necessari requisiti morali e professionali, secondo le modalità previste dal bando di assegnazione, possono inviare per posta certificata la domanda al Comune per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio indicando il settore merceologico richiesto.

L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica su eventuali posteggi fuori mercato dati in concessione, è rilasciata dal Responsabile, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, nel rispetto delle procedure di cui al presente regolamento.

La previsione del posteggio negli atti programmatori di cui al comma 1 è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.

La Giunta comunale, ai fini del rinnovo delle concessioni scadute potrà stabilire ulteriori criteri di dettaglio tesi ad armonizzare ulteriormente il commercio di specie e le strutture commerciali utilizzate con il contesto urbano di riferimento. Ciò per garantire coerenza e qualità in funzione della valenza storica/architettonica/culturale ed artistica che assumono, ovvero possono assumere, determinate aree cittadine.

Articolo 103 – Autorizzazione e concessione di posteggio

L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi fuori mercato dati in concessione è rilasciata dal responsabile del settore, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nel mercato.

La graduatoria è approvata dal responsabile del SUAP.

La graduatoria per l'assegnazione di posteggi fuori mercato e/o isolati perde efficacia con l'assegnazione.

La concessione ha validità annuale, salvo diversa indicazione da parte della Giunta Municipale, in sede di avvio della selezione, nei limiti previsti dalla legge.

La concessione dei posteggi temporanei ha validità solo per il periodo di tempo interessato dall'occupazione del suolo pubblico specificato nell'atto.

Il concessionario non può effettuare occupazioni di suolo pubblico eccedenti o difformi dalle misure stabilite per il singolo posteggio.

L'accettazione del posteggio in concessione temporanea comporta automaticamente l'obbligo da parte dell'operatore del pagamento del canone di cui al "*Regolamento per la disciplina del canone unico*, nonché delle spese relative all'eventuale consumo dell'energia elettrica ed eventuali spese per servizi accessori.

Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare una richiesta in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando, che sarà pubblicizzato come previsto dalle norme in vigore. Nella domanda devono essere dichiarati:

a. i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
b. codice fiscale/partita IVA, quest'ultima se già posseduta;
c. il possesso dei requisiti morali e, se richiesti, professionali;
d. di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nella stessa area per ciascuno dei due settori, alimentare e non alimentare;
e. nell'ipotesi siano banditi più di un posteggio, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio richiesto.

Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati i seguenti criteri:

A. Criteri legati alla maggior professionalità:
   i. anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40;
   ii. anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50;
   iii. anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60;
   iv. a parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.
B. Criteri legati all'anzianità acquisita sul posteggio:
   i. all'operatore che già abbia esercitato l'attività sul posteggio bandito sono attribuiti= punti 40.

Le domande possono essere inviate tramite PEC con firma digitale. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande. Per attestare la data di invio delle domande spedite a mezzo PEC la mail di avvenuta consegna.

Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il responsabile cura che avvenga la pubblicazione della relativa graduatoria.

Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

L'autorizzazione e la concessione del posteggio sono rilasciate in osservanza della graduatoria di cui al comma 11 del presente articolo, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Prima dell'inizio attività, qualora la stessa riguardi il settore alimentare, l'operatore dovrà provvedere all'inoltro telematico del modulo per la notifica igienico sanitaria, ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE, n. 852/2004.

Alla scadenza delle concessioni di posteggio, nei mercati o singoli posteggi è indetto un bando per l'assegnazione dei posteggi resisi disponibili, secondo quanto previsto dal presente articolo.

Alla scadenza, ai fini di ottenere la concessione, l'operatore dovrà presentare nuova istanza di rilascio, secondo le modalità che verranno definite successivamente, alla luce di quanto verrà previsto da eventuali provvedimenti regionali.

L'operatore non può chiedere di trasferire l'autorizzazione/concessione al di fuori dell'area cui si riferisce.

Nel caso che, alla scadenza, l'Amministrazione non intenda concedere nuovamente il posteggio, deve procedere alla modifica del presente regolamento stabilendo la soppressione del posteggio stesso.

Articolo 104 - Tariffe per la concessione di suolo pubblico e modalità di pagamento

La concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica - nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato e/o isolati - comporta il pagamento della tassa e/o canone del canone patrimoniale di cui al "Regolamento canone unico".

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate e riscosse nei modi previsti dal "Regolamento canone unico".

Il mancato pagamento della concessione comporta la decadenza dal posteggio e contestuale revoca del relativo titolo abilitativo.

Articolo 105 Utilizzo del posteggio

Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti compresi nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio e dei regolamenti comunali.

E' fatto obbligo ai concessionari di mantenere i posteggi puliti, raccogliendo e differenziando i rifiuti secondo le disposizioni impartite dai competenti uffici. La raccolta deve avvenire nell'arco dell' intero orario d'esercizio dell'attività.

Ai fini della tutela del decoro urbano e dell'igiene ambientale, potranno essere dettate, con determinazione dirigenziale, specifiche prescrizioni, la cui inosservanza comporta l'applicazione della sanzione accessoria consistente, in caso di recidiva, nella sospensione dell'attività lavorativa fino a 20 giorni e, comunque, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

L'uso dei posteggi è regolato, in termini generali, dalle seguenti disposizioni:

a. è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio e mostrarli ad ogni richiesta del personale addetto al controllo;
b. l'occupazione del posteggio fuori mercato deve essere effettuata entro l'orario indicato nell'art.107 del Regolamento. I posteggi non occupati entro tale ora saranno considerati liberi ed assegnati agli spuntisti;
c. il posizionamento o l'allestimento delle attrezzature di vendita deve avvenire nel rispetto degli orari previsti dall'art. 107 del presente Regolamento;
d. è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli autorizzati per il posteggio;
e. è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
f. gli eventuali allacciamenti alla rete elettrica dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni tecniche vigenti;
g. è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
h. non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
i. è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
j. è vietato applicare il cosiddetto sistema del "banco a giro", consistente nello scaricare completamente il veicolo dell'azienda e nel posizionare i banchi su tutta l'area in concessione;
k. i banchi di vendita, gli autonegozi e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati e indicati nelle concessioni di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro;
l. qualora l'area lo consenta, il veicolo di supporto può essere collocato alle spalle del banco di vendita e, comunque, con il fronte di vendita sempre allineato con tutti gli altri operatori commerciali, ciò al fine di permettere la visibilità della merce esposta sui banchi vicini;
m. l'occupazione deve, in ogni caso, essere mantenuta ad una distanza minima di metri 2,00 dagli stabili e dagli esercizi commerciali, salvo diversa disposizione dettata da ragioni di pubblico interesse;
n. è fatto obbligo agli operatori di mantenere tra i fronti di vendita una distanza minima di metri 2,50 al fine di consentire, qualora necessario, l'intervento dei mezzi di soccorso/servizio e una corsia laterale compresa fra mt. 0,50 e metri 1. In ogni caso, il posizionamento delle strutture di vendita deve avvenire conformemente a quanto riportato nel titolo autorizzatorio e/o concessorio, con apposita segnatura dei posteggi, secondo le indicazioni date dai Servizi comunali incaricati;

Il concessionario, con l'uso del posteggio, assume tutte le responsabilità verso il Comune e verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Gli esercenti devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.

L'operatore che pone in vendita indumenti usati, oltre al rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti usati e di quelle relative agli aspetti igienico-sanitari, deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili, di dimensioni non inferiori a cm. 40 x 20, gli indumenti usati posti in vendita.

Se l'area non è attrezzata, gli operatori commerciali devono dotarsi di impianti e strumenti idonei e conformi alla normativa di riferimento per la refrigerazione, il lavaggio degli attrezzi e lo scarico delle acque (negozio mobile conforme alle prescrizioni dell'Ordinanza Ministero della Salute del 3 aprile 2002).

Nel caso che l'attività consista in preparazioni o presentazioni culinarie mediante impianti di cottura nell'area del posteggio e comporti la necessità di allacciamenti

elettrici o uso di fiamme libere, l'operatore dovrà munirsi di estintore portatile omologato. Gli impianti di cottura installati su automezzi che utilizzino alimentazione a gas da bombole devono essere installati ed utilizzati in conformità alla normativa vigente.

La vendita dei prodotti alimentari è assoggettata alle disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia e nel rispetto delle norme europee sulla provenienza e denominazione dei prodotti.

Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Articolo 106- Divieti

Nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nelle fiere, nelle fiere promozionali, agli operatori è vietato:

a. lasciare incustodito il posteggio;
b. dividere il posteggio con altri operatori, neppure provvisoriamente nè transitoriamente;
c. ingombrare le aree riservate ai compratori, lo spazio tra i banchi, le aree di servizio o comunque ostacolare la circolazione pedonale e veicolare ove esistente;
d. attirare, sollecitare, i compratori con offerte, grida, schiamazzi o utilizzare a tal fine strumenti per l'amplificazione o la riproduzione di suoni e voci, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non creare disturbo;
e. introdurre cani e/o altri animali per gli operatori alimentaristi;
f. attentare all'ordine, all'igiene, alla sicurezza, al decoro, alla disciplina ed alla pacifica convivenza delle persone;
g. depositare materiali infiammabili, esplosivi e comunque nocivi o pericolosi;
h. vendere o esporre armi, esplosivi ed oggetti preziosi, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del R.D. 773/1931;
i. esporre/posizionare a terra le merci ad esclusione di calzature, articoli di ferramenta, terraglie, articoli da giardino, fiori e piante, articoli per l'agricoltura, animali da cortile, e tutti gli articoli che nel normale utilizzo sono collocati a terra, purché non siano a diretto contatto col suolo. In particolare agli operatori alimentaristi è vietato fumare durante le operazioni di vendita e di produzione;
j. installare apparecchi leciti da intrattenimento senza preventiva autorizzazione nei casi di subingresso o di nuova concessione;
k. l'uso di generatori mobili di energia elettrica alimentati a carburante, salvo che questi non si rendano necessari per l'adeguamento alle normative igienico-sanitarie e comunque in ottemperanza all'ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002, art. 4, lettera e) "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche";
l. vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui dei mercati o delle fiere, in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

Articolo 107 - Disciplina degli orari

L'orario di svolgimento del commercio su aree pubbliche, anche in ragione del regime concessorio che disciplina l'attività, delle ragioni o esigenze di sostenibilità, ambientali e sociali, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio di riferimento e, nel caso di attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande, di controllo di consumo degli alcolici, è disciplinato nel seguente modo:

a) vendite settimanali: dalle ore 7,00 alle ore 14,00;

Articolo 108 - Attrezzature, dimensioni e caratteristiche

Il commercio su aree pubbliche fuori mercato, può essere esercitato in banco temporaneo, trespolo o autonegozio:

- ✓ si definisce "banco temporaneo" l'insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- ✓ si definisce "trespolo" quel manufatto di ridotte dimensioni articolato su più piani, stabilmente poggiato al suolo che viene utilizzato per la vendita e rimovibile a fine giornata lavorativa;
- ✓ si definisce "negozio mobile" il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio.

L'ampiezza del perimetro di base dei manufatti, compatibilmente con il contesto urbano di riferimento, comunque, non dovrà essere superiore alle seguenti dimensioni: banco 20 mq, trespolo 4 mq, autonegozio 32 mq.

Le occupazioni già esistenti dovranno, comunque, adeguarsi alle prescrizioni e ai limiti di cui al comma 2 entro 24 mesi.

La posa dei manufatti non deve danneggiare il suolo pubblico e non può essere occupata una superficie maggiore a quella indicata nella concessione.

E' consentita l'occupazione della sola area indicata nell'autorizzazione e con le sole attrezzature utilizzate per la vendita.

Qualora nel corso dell'attività si manifesti la necessità di incrementare le dimensioni del manufatto assentito (banco, trespolo, auto negozio), tale incremento potrà essere concesso sempreché non si eccedano le superfici complessive massime fissate al comma 2 del presente articolo.

Le occupazioni esterne alla struttura di vendita (tavolini, sedie, banchetti, rastrelliere ed altri accessori), non devono essere superiori alla superficie di vendita concessa, sempreché non contrastino con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di pubblico interesse.

Articolo 109- Criteri di posizionamento

L'occupazione del suolo è concessa in conformità alle leggi e regolamenti vigenti e in particolare nel rispetto dei seguenti criteri:

- L'occupazione del marciapiede può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri.
- La zona da lasciare libera per la circolazione dei pedoni è elevata a metri tre, qualora il fronte di vendita sia rivolto verso il corridoio di transito, per consentire sia la sosta dei clienti e lo scorrimento pedonale.
- In corrispondenza di aree di intersezione l'occupazione del suolo non deve ricadere all'interno dei triangoli di visibilità, di cui all'art. 18, comma 2, del Codice della Strada e, comunque, ove risulti possibile, a non meno di mt. 20,00 dai vertici formati dalla congiunzione dei marciapiedi.
- In presenza di passi carrai e scivoli per persone con limitate capacità motorie l'occupazione può essere concessa ad una distanza non inferiore ad 1,50 metri

in modo da non ostacolare la circolazione dei pedoni anche disabili.

- In presenza di fermate di pulman il corridoio per lo scorrimento pedonale non deve avere una larghezza inferiore a mt. 3, elevato a metri 4 qualora il fronte di vendita sia rivolto verso l'area di stazionamento degli utenti del trasporto pubblico.

I posteggi isolati, i trespoli e gli autonegozi sono vietati ovunque se la loro installazione contrasta con la normativa vigente e in tutti i casi in cui gli stessi intralcino la viabilità veicolare e pedonale e /o contrastino con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di pubblico interesse.

In ogni caso, l'occupazione del suolo pubblico non può essere concessa:

- in corrispondenza degli attraversamenti pedonali;
- alle testate di ingresso e sul piano di ingresso dei portici se intralciano la libera circolazione dei pedoni;
- sulle fasce di sosta laterali, ad eccezione degli autonegozi, che potranno stazionare solo dove la sosta è libera o a pagamento
- in sovrapposizione di intercapedini, tombinature, caditoie, botole, griglie di raccolta dell'acqua piovana;
- se interferente con angoli di visuale prospettica di ambiti di interesse monumentale, paesaggistico, architettonico e di ambiente urbano.

Articolo 110 - Modalità d'utilizzo del posteggio e di vendita.

Le attrezzature e le merci esposte devono essere contenute negli spazi indicati nelle concessioni di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti ed essere tenute in ordine nell'aspetto e nel decoro.

L'esposizione della merce deve essere contenuta sulle superfici autorizzate. E' fatto divieto di appendere mercanzie varie sugli ombrelloni, gazebo, tende ombrasole e/o altre strutture poste a protezione della superfice di vendita.

E' vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e negozi.

Con l'uso del posteggio il concessionario assume ogni responsabilità per danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività.

Le attrezzature e merci esposte non devono ostacolare l'attività degli operatori commerciali vicini, in sede fissa o su aree pubbliche.

L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti prodotti, fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, sulla continuità della raccolta e sulle sanzioni applicabili al caso anche in virtù delle norme previste dall'ordinamento vigente.

In caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione "Merce Usata".

Articolo 111 - Criteri di Decoro

<u>Strutture tipo banco</u> – Settori merceologici non ammessi

Gli hobbisti non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di

antichità o di interesse storico o archeologico.

E' fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:

- oggetti preziosi;
- gli esplosivi e le armi di qualunque genere o tipo;
- oggetti di antiquariato;
- tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (Decreto Legislativo n.42/2004);
- materiale pornografico;
- animali;

Per il manufatto si prescrive l'uso di materiali durevoli ed in perfetto stato manutentivo.

Il banco vendita deve avere un'altezza massima dal suolo di mt. 1,00 ed un'altezza minima dal suolo di cm 70.

Il banco deve avere una schermatura adeguata con teli o pannelli sui lati rivolti al pubblico.

La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente sulla superficie del banco autorizzata.

Per la copertura aerea si prescrive:

- ombrellone con struttura in legno o alluminio e tessuto impermeabile ed ignifugo;
- l'ombrellone deve avere un'altezza compresa tra un minimo di mt 2,20 ad un massimo in allineamento con eventuali insegne dei negozi adiacenti e, comunque non eccedente i metri 3;
- l'ombrellone ha una funzione volta a riparare la postazione di vendita dalle condizioni metereologiche (pioggia e sole), per cui in nessun caso può essere utilizzato a supporto dell'attività di vendita ed è quindi vietato appendervi merci;
- per la funzione che assolvono (ripararsi dal sole o dalla pioggia) gli ombrelloni possono eccedere dalla superficie concessa fino ad un max di cm 30 per lato;
- in casi eccezionali, la copertura aerea può essere autorizzata in forma di gazebo, in struttura leggera e semplicemente appoggiato al suolo, che dovrà rispettare le stesse prescrizioni dettate per l'uso degli ombrelloni.

<u>Strutture tipo trespolo:</u>

Per il manufatto, di altezza massima di mt 2,50, si prescrive l'uso di materiali durevoli ed in perfetto stato manutentivo.

La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente sulla superficie dei piani della struttura autorizzata.

Per la copertura aerea si prescrive:

- tende ombrasole in tessuto impermeabile ed ignifugo;
- la tenda deve avere un'altezza compresa tra un minimo di mt 2,20 e un massimo tale da non superare eventuali insegne dei negozi adiacenti e, comunque, non eccedente i metri 3;
- la tenda deve avere dimensioni pari o superiori di 1/3 rispetto alla metratura data in concessione e sulla stessa non devono essere appese merci.

<u>Strutture tipo autonegozio</u>:

La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente sulla superficie dei piani della struttura autorizzata.

Avuto riguardo al concreto contesto urbano nel quale si inseriscono, al fine di

armonizzare le attrezzature per l'esercizio del commercio su posteggi fuori mercato con il contesto di riferimento, possono essere dettate prescrizioni di arredo urbano (morfologiche, cromatiche, dimensionali, di tecnologia dei materiali, eccetera), anche in via specifica dalla Giunta comunale.

E' vietata la pubblicità su tutti i tipi di manufatti commerciali sopra indicati, in particolare su tende e ombrelloni, salvo pubblicità istituzionale e quella tesa a veicolare il brand dell'impresa esercente con logo nella forma e nelle dimensioni autorizzate, fermo restando il pagamento delle imposte sulla pubblicità se dovute.

Articolo 112 - Ambiti Territoriali nei quali è vietato il commercio su aree pubbliche o che, per ragioni di pubblico interesse, la merceologia da vendere viene vincolata

A tutela dei siti di interesse storico/culturale, artistico, architettonico e monumentale si prescrivono i generi merceologici e le distanze dì rispetto:

a) **chiese**: i generi merceologici che si possono vendere nel raggio di 50 mt dall'ingresso principale sono i fiori e articoli da ricordo religiosi;
b) **cimitero**: i generi merceologici che si possono vendere nel raggio di 30 mt dall'ingresso principale sono piante, fiori freschi e recisi, ceri e lumini. Le strutture utilizzabili sono banchi, trespoli regolarmente autorizzati. In caso di riqualificazione dell'area, i posteggi potrebbero essere trasferiti in altra area limitrofa; in tal caso, le strutture dovranno essere rimosse entro tre mesi dalla comunicazione di sgombero. La Giunta comunale è delegata a deliberare anche tramite PUA o strumento similare la individuazione di posteggi anche nell'ambito della ristrutturazione della viabilità esistente;
c) **monumenti**: i posteggi extramercato possono essere autorizzati e/o rinnovati a condizione che il posizionamento sia ad una distanza minima di 25 mt dal monumento tutelato e salvo diversa prescrizione della Soprintendenza;